



Area Lavori Pubblici - Servizio Amministrativo Lavori Pubblici

U.O. Acquisti Economici

Telefono 059 209 918 - Fax 059 343706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Prot. 14210 del 19/04/2018

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (periodo: 1/07/2018 -30/06/2021)

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio professionale di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.209/2005 con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza e collaborazione per il triennio 1 Luglio 2018 – 30 giugno 2021.

Art. 2 - Contratti assicurativi della Provincia di Modena

La Provincia di Modena ha attualmente in corso le seguenti coperture assicurative:

| POLIZZE | Compagnia | scadenza | Premio annuo lordo 2017 |
|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. Infortuni cumulativa categorie: amministratori, dipendenti, conducenti, guardie giurate volontarie | UNIPOL - SAI | 31/03/2019 | € 6.528,27 |
| 2. Kasko mezzi amministratori e dipendenti | UNIPOL - SAI | 31/03/2019 | € 8.050,00 |
| 3. RCAuto - ARD - | ALLIANZ S.p.A. | 31/03/2019 | € 37.706,06 |
| 4. Incendio beni immobili e mobili | REALE MUTUA S.p.A. | 31/03/2019 | € 173.637,40 |
| 5. Furto | ALLIANZ S.p.A. | 31/03/2019 | € 5.500,00 |
| 6. RCT/RCO | Q.B.E. Italia S.p.A | 31/03/2019 | € 207.825,00 |
| 7. Impianto Fotovoltaico | I.T.A.S. S.p.A. | 5/9/2018 | € 1.000,00 |
| 8. Elettronica | GENERALI ITAIA S.p.A. | 31/03/2019 | € 4.802,30 |
| 9. Responsabilita' civile patrimoniale | A.I.G. S.p.A. | 31/03/2019 | € 21.900,00 |
| 10. All Risks Mini Escavatore | ALLIANZ S.p.A. | 31/03/2019 | € 1.000,00 |
| | | | € 467.949,03 |

I sinistri in S.I.R. sono attualmente gestiti internamente dall'U.O. Avvocatura Unica.

Art. 3 - Descrizione del servizio - prestazioni richieste

Il servizio è affidato al fine di ottenere le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

3.1 individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;

3.2 analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini economici, tecnici e giuridici, studio e proposte di aggiornamenti e revisioni relativi e conseguenti ad aggiornamenti della normativa e all'evoluzione del mercato assicurativo o al mutamento dell'assetto organizzativo e funzionale della Provincia;

3.3 elaborazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;

3.4 attività di Risk management comprendenti monitoraggio dei costi delle coperture, valutazione costi/benefici e proposte sulle strategie adottabili al fine di conseguire economie di spesa evidenziato in un rapporto semestrale;

3.5 assistenza nella predisposizione delle procedure ordinarie, aperte, negoziate o affidamenti diretti di contratti pubblici e per l'individuazione delle imprese assicuratrici, nella redazione dei capitolati di gara e resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni, concessioni a tutela dell'Amministrazione provinciale, il tutto con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività dell'Ente;

3.6 assistenza nella gestione ordinaria dei contratti assicurativi: segnalazione scadenze, intermediazione dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze ed ogni altra attività amministrativa contabile connessa, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;

3.7 assistenza continuativa agli uffici provinciali nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi/passivi, dalla denuncia e nella successiva fase di trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte della Provincia, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed altri adempimenti analoghi) anche alla presenza di periti e liquidatori delle Compagnie assicuratrici al fine di raggiungere la congruità delle somme liquidate, possibilmente mediante utilizzo condiviso di sistemi informatici dedicati (piattaforme) di formato aperto o compatibile con la strumentazione in uso presso la provincia;

3.8 formazione al personale dell'Ente che collabora nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in particolare sui seguenti argomenti: responsabilità civile e amministrativa nella P.A., responsabilità contabile degli amministratori e dipendenti, coperture assicurative previste dalla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di lavori pubblici, servizi e forniture con specifico riferimento al D.Lgs n.50/2016 e relative direttive ANAC, nonché sulle coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali. La formazione dovrà riguardare l'analisi della normativa, casi giurisprudenziali, concreta lettura di clausole tipo di polizze assicurative;

3.9 tempestiva trasmissione delle novità legislative o di procedure giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente e ogni ulteriore consulenza ed assistenza si rendesse necessaria nel corso dell'incarico, riferita alla gestione dei contratti assicurativi;

3.10 consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

3.11 assistenza nell'attività di valutazione e rivalutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, stima di opere d'arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;

3.12 rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative prestate da terzi a favore della Provincia di Modena a garanzia delle responsabilità da questi derivanti (es. aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, ecc...);

3.13 controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi prima della sottoscrizione da parte dell'Ente;

3.14 trasmissione almeno semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;

3.15 predisposizione di un rapporto annuale sullo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente, con indicazione delle attività effettuate, i costi, eventuali risparmi ottenuti e strategie eventualmente da attuare per migliorare il pacchetto assicurativo.

Art. 4 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione, rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni. **Su richiesta della stazione appaltante e qualora ciò si renda necessario per assicurare la**

continuità nell'erogazione del servizio. La ditta contraente è tenuta a garantire il servizio alle medesime condizioni previste in contratto, per un periodo di ulteriori sei mesi da ciascuna scadenza, qualora ciò si rendesse necessario al fine di consentire il completamento delle procedure di gara e/o il passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Amministrazione provinciale.

Il broker, ove a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca, risoluzione o rescissione del medesimo non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà prestare ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'Amministrazione, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione, notizia, rendendola disponibile sia in formato cartaceo che informatico. In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire un graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo broker.

Art.5 - Corrispettivo del servizio – Importo stimato dell'appalto

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Provincia di Modena alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, per consolidata consuetudine di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione limitatamente ai contratti stipulati e/o rinnovati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico in occasione della stipula dei nuovi contratti assicurativi, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione offerte in sede di gara.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola (c.d. "clausola broker") da inserire nelle bozze di capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. A tale scopo, l'impresa affidataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati, ai sensi di quanto prescritto dal regolamento IVASS n. 5/2006.

L'importo del contratto potrà variare in aumento o diminuzione nel corso della durata del rapporto negoziale fino a 1/5 dell'importo iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs.n. 50/2016, in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dal committente.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la Provincia non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, CIG ecc...) il valore presunto dell'appalto si stima in € 90.000,00 commisurato alla durata del servizio di anni tre. L'importo complessivo stimato, compresa ogni opzione e rinnovo, è di € 175.000,00, determinato sulla base delle provvigioni dell'ultimo contratto attivo di brokeraggio della Provincia di Modena. Il valore stimato, come sopra previsto, è meramente indicativo e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'ente.

L'aggiudicatario è impegnato, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quanto dichiarato in sede di offerta per tutta la durata dell'incarico.

Art. 6 - Oneri della sicurezza

In conformità all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 - Testo Unico ed ai contenuti del comma 3-bis dall'Art. 16 del D. Lgs. n.106/09 - "Decreto Correttivo", gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre, il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Considerata la natura del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.n.50/2016, non si determinano i costi della manodopera .

Art. 7 - Criteri e modalità di aggiudicazione

Trattandosi di servizio il cui importo totale presunto rientra tra le previsioni di cui all'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 6 del citato Decreto.

Il servizio verrà affidato con procedura negoziata con gara informale previa R.d.o. nel mercato elettronico della p.a. SATER - INTERCENT-E.R. tra gli operatori presenti nella classe di iscrizione al CPV 66518000-4 "Servizi di mediatori e agenti di assicurazione", previa indagine di mercato effettuata tramite pubblicazione di specifico avviso sul sito internet della Provincia di Modena

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi:

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 1° criterio qualitativo | Modalità di esecuzione del servizio di brokeraggio - Attività di Risk Management e individuazione dei punti critici per il miglioramento del pacchetto assicurativo | 40 punti |
| 2° criterio qualitativo | Modalità di gestione dei contratti assicurativi | 20 Punti |
| 3° criterio qualitativo | Proposte di Formazione rivolte al personale addetto al Servizio Assicurazioni dell'Ente | 15 Punti |
| 4° criterio qualitativo | Servizi Aggiuntivi offerti | 10 Punti |
| 5° criterio economico | Prezzo | 15 Punti |
| TOTALE | | 100 PUNTI |

Per la valutazione dell'offerta tecnica verrà utilizzato il metodo aggregativo compensatore (già allegato P del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207) previsto dalla Deliberazione dell'Autorità di vigilanza n.1005 del 21 Settembre 2016 Linee Guida n.2 di attuazione del D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" pubblicate sulla G.U.R.I. n.238 dell'11/10/2017 e ss. mm. ii. Nell'ambito di tale metodo, i vari coefficienti di prestazione dell'offerta verranno calcolati con il metodo di confronto a coppie con impiego di matrice quadrata con valutazione dell'indice di consistenza in conformità al metodo analytic hierarchy process (AHP) approssimato. Qualora i concorrenti siano inferiori a tre e non si possa procedere con il confronto a coppie, si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti, variabili da 0 a 1 da parte di ciascun commissario come previsto dal citato allegato P lett.A del D.P.R. n.207/2010 e dalla citata deliberazione dell'A.N.A.C. .

Verranno escluse le offerte che non raggiungono il punteggio minimo di **43 punti su 85**.

Contenuto dell'offerta tecnica:

Al fine di garantire un'effettiva comparazione ed omogeneità di valutazione delle offerte presentate, la relazione illustrante l'offerta tecnica (di non oltre 12 facciate formato A4 carattere ARIAL 12) dovrà essere articolata secondo i seguenti punti ed elementi:

1. Modalità di esecuzione del Servizio di Brokeraggio - Attività di Risk Management e individuazione dei punti critici per il miglioramento del pacchetto assicurativo
 - illustrazione della metodologia ed esplicitazione delle attività di consulenza, assistenza, brokeraggio, assistenza nelle fasi di gara;
 - staff messo a disposizione e curricula;
 - sistemi informatici per la gestione del servizio, reportistica, applicazioni web-based, comprensibilità ed utilizzabilità dell'applicazione, supporti informatici, ecc...ra;
2. Modalità di gestione dei contratti assicurativi
 - il concorrente dovrà illustrare come intende procedere con l'attività di analisi dei rischi, con particolare riferimento alla concreta attuabilità, innovatività ed economicità della proposta (riportare esempi specifici)
3. Proposte di Formazione rivolte al personale addetto al Servizio Assicurazioni dell'Ente
 - il concorrente dovrà illustrare dettagliatamente il piano di aggiornamento e

formazione (n.ro giornate, modalità di erogazione, docenti, ulteriori strumenti messi a disposizione del personale del committente durante la durata contrattuale) che dovrà riguardare aggiornamenti e analisi delle novità legislative, casi giurisprudenziali, analisi delle novità delle polizze e del mercato assicurativo

4. Servizi aggiuntivi offerti

- il concorrente dovrà indicare i servizi che si impegna a svolgere, ulteriori rispetto a quelli elencati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ma comunque di stretta attinenza con il servizio di cui al presente appalto e alle attività dell'ente. Le proposte di servizi aggiuntivi saranno in ogni caso senza oneri economici a carico dell'ente.

Nella busta tecnica non deve essere inserito alcun riferimento o elemento che riconduca all'offerta economica , a pena di esclusione.

L'OFFERTA ECONOMICA , a cui sarà attribuito fino ad un totale massimo di 15 punti su 100, redatta in bollo, dev' essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

L'offerta economica consiste nell'indicazione, in cifre ed in lettere, dei valori relativi alle provvigioni richieste espresse in percentuale sull'importo del premio netto di polizza. La valutazione dell'offerta economica avverrà in conformità ai seguenti parametri:

- Percentuale di provvigioni sul premio riconosciuto alla Compagnia di Assicurazioni per la copertura R.C. Auto: **punti max 5** (percentuale minima **1%** massima **6%**)

- Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alle Compagnie di Assicurazioni per le altre coperture (diverse dalla R.C.Auto): **punti max 10** (percentuale minima **3%** massima **8%**)

Il concorrente deve indicare nell'offerta economica, **a pena d'esclusione**, l'importo totale degli oneri relativi alla sicurezza aziendale, non derivanti da interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione, riferiti all'appalto per il quale il medesimo concorrente presenta l'offerta e all'intero periodo di durata dell'affidamento del servizio.

Le offerte con provvigioni inferiori, rispettivamente, al 1% e al 3% o superiori, rispettivamente, al 6% e all'8%, non verranno prese in considerazione.

All'offerta economica più vantaggiosa saranno attribuiti rispettivamente 5 e 15 punti, alle altre verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

detto R% il ribasso offerto, le formule per l'assegnazione del punteggio economico P sono le seguenti:

RCA auto (max6%-min 1%) - 5 punti : $P = 6 - R\%$

Altre RC (max 8% - min 3%) - 10 punti: $P = 16 - 2R\%$

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

Art. 8 - Pagamento dei premi assicurativi

Il broker dovrà trasmettere alla Provincia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

La Provincia provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso e avrà effetto liberatorio per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 9 - Modalità svolgimento del servizio ed obblighi delle parti

La Provincia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Provincia stessa.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né può impegnare la Provincia se non preventivamente e formalmente autorizzato; in caso contrario ne risulterà direttamente ed esclusivamente responsabile.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia, così come l'assoluta autonomia decisionale.

Il Broker si impegna altresì, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. svolgere l'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e di quanto offerto in sede di gara, con diligenza e tempestività e nell'esclusivo interesse della Provincia secondo le disposizioni dell'art. 1176 Cod.civ.
2. Redigere con completezza le proposte relative alle coperture dei rischi necessarie alla Provincia, previa adeguata valutazione di quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.618 dell'8 Giugno 2016: "*Linee guida operative e clausole contrattuali- tipo per l'affidamento di servizi assicurativi*";
3. osservare trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
4. mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
5. essere in possesso di adeguata polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dal D.Lgs.n.209/2005 per tutta la durata contrattuale.
6. il rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso. La Provincia si riserva di accettare in tutto, o anche solo in parte, le proposte formulate dal broker.

Art. 10 - Responsabile del servizio

L'aggiudicatario dovrà individuare - senza oneri organizzativi o aggravati di coordinamento in capo alla Provincia - un unico referente diretto per l'esecuzione del servizio e per garantirne il corretto andamento, nonché il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente in merito ad eventuali problemi che dovessero sorgere assicurando la massima tempestività e assistenza. L'offerente dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione in caso di urgenza sia tramite numero verde di reperibilità sia tramite indirizzo di posta elettronica, semplice e certificata.

Il referente del servizio dovrà possedere adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio e sarà competente per la gestione di tutte le tipologie di sinistri e si rappresenterà direttamente con l'U.O. Acquisti Economici dell'Ente.

Dovrà essere nominato, altresì, un sostituto del responsabile che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità.

Art. 11 - Gruppo di esperti di interfaccia con l'Ente

Oltre al referente previsto al precedente art. 9, in sede di aggiudicazione l'affidatario dovrà indicare la composizione del gruppo di assistenti esperti di interfaccia con l'ente e loro competenze.

Il responsabile indicato all'art. 9 avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere anche in relazione al predetto gruppo e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il gruppo di esperti dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'ente, in ogni fase della loro attività.

Art. 12 - Responsabilità del broker- Polizza Assicurativa

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, a far stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti, e comunque della buona riuscita del servizio.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti.

La provincia di Modena ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori, omissioni, nei termini previsti dal sotto citato decreto legislativo.

Il Broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

A garanzia di quanto sopra previsto il Broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale prevista dal D.Lgs.n.209/2005 stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in sede di stipula del contratto.

Art.13 - Penali

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato, fatti salvi i maggiori danni che ne possono eventualmente derivare, comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste all'art.3 o di quelle ulteriori offerte in sede di gara: € 350,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
- mancata segnalazione scadenze, intermediazione dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata reperibilità del Referente del Broker, nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nell'offerta tecnica: € 150,00 per ogni mancata reperibilità;

Non comportano l'applicazione delle penali i ritardi dovuti a:

- dimostrate cause di forza maggiore;
- cause imputabili alla Provincia.

Le mancanze che si dovessero rilevare durante l'esecuzione del servizio, saranno notificate all'affidatario. Decorsi 10 gg dalla notifica (a mezzo PEC) della contestazione le penali si intendono accettate. La Provincia avrà la facoltà di rivalersi, per la riscossione delle somme derivanti dall'applicazione delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

Il cumulo, da parte dell'affidatario, di penalità per un importo superiore al 10 % dell'importo contrattuale di riferimento, la reiterata violazione degli obblighi previsti agli articoli 3 e 8 del presente Capitolato, oltre alla penalità previste al primo comma, configurano grave inadempimento e comportano la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 16.

Art. 14 - Garanzie

Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n.50/2016, a corredo dell'offerta, i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario, pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, come precisato nel disciplinare di gara e soggetto alle riduzioni previste dal citato articolo in caso di possesso di certificazioni di qualità.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, presentare la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 al momento della stipula del contratto a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore contrattuale; si applicano le medesime riduzioni previste per la garanzia a corredo dell'offerta.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del contratto. Tenuto conto della natura fiduciaria della prestazione oggetto del presente contratto, che implicano una stretta

connessione tra le varie prestazioni del servizio e le caratteristiche professionali richieste, il subappalto è ammesso unicamente per le attività di cui al precedente art. 3 lett.h) (formazione). La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 16 - Stipula del contratto

La Provincia si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50.

Il contratto sarà sottoscritto sulla piattaforma elettronica di Intercent ER – SATER con firma digitale. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente che, a tale scopo, si impegna presentare nel termine indicato dall'ufficio la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione.

Ove il termine di cui sopra non venga rispettato senza giustificato motivo, l'Amministrazione Provinciale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione.

L'affidatario sarà tenuto a presentare:

- copia conforme della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, di cui al precedente art. 11, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00;
- apposita garanzia definitiva, in applicazione del precedente art. 13 e dell'art. 102 del D.Lgs. n.50/2016;
- dichiarazione d'onore, di cui al precedente art. 5, in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati;
- eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa.

Art. 17 - Recesso e risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine minimo stabilito in 15 giorni per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui di cui all'art.109 del D.Lgs. n.209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e

- assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 6
- f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 8;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) cessione del contratto non autorizzata;
- k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
- l) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- m) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- n) cumulo da parte dell'affidatario delle penalità per una somma superiore al 10% dell'importo contrattuale di riferimento, la reiterata violazione degli obblighi previsti agli articoli 3 e 8 del presente Capitolato o qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste agli artt. 3, 7, 8, 9 10 del presente capitolato.;
- o) la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale la Provincia dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa. In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso la Provincia avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio, e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti anche derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Oltre a quanto sopra descritto, la Provincia si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 c. c., previo preavviso al Broker da formalizzare entro 30 giorni dalla scadenza da inoltrarsi con posta elettronica certificata PEC e lettera raccomandata A.R. senza che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna, nei seguenti casi:

- a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- b) qualora venga meno per la Provincia di Modena il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
- c) la Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal presente contratto, in relazione alle norme che saranno emanate sulle nuove funzioni della Provincia o al trasferimento delle medesime, in tutto o in parte, ad altri Enti;
- d) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633).

Inoltre, la Provincia ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri

contenuti nelle convenzioni eventualmente stipulate sul mercato elettronico della p.a. Intercent ER -SATER o MEPA Consip Spa, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta alla modifica (principio dell'obbligo di rispetto del benchmark Consip).

La Provincia si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso/risoluzione, con le modalità ritenute opportune.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. , l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria conseguenti alla sottoscrizione del contratto.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno pertanto effettuati esclusivamente a mezzo dei conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate alla Provincia di Modena dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E' fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione /modifica dello stesso e la violazione di quanto previsto ai periodi precedenti, la Provincia avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta inviata a mezzo di posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento, con sospensione dei termini previsti per il pagamento delle fatture.

E' fatto altresì obbligo - a pena di nullità assoluta - all'affidatario di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tale fine l'aggiudicatario si impegna a trasmettere alla Provincia copia dei contratti stipulati .

Art. 19 - Oneri ed obblighi dell'affidatario in materia di personale

L'impresa aggiudicataria e l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

L'affidatario è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme citate da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza – Autorizzazione al trattamento di dati personali

È fatto obbligo all'affidatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo diverso da quello del secondo periodo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare l'affidatario dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro materiale;

- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente Capitolato.

Art. 21 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Il foro del Tribunale di Modena è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione esecuzione e comunque in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, dal D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private) e relativo regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006, alle norme del Codice civile nonché alle altre norme applicabili in materia.